



# Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

**A.C. 2120**

Nota di verifica n. 180  
19 febbraio 2020

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2120
Titolo:	Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Romaniello
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il testo dell'Accordo, approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1123).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

L'Accordo in esame è finalizzato a promuovere relazioni più approfondite fra l'UE e l'Armenia.

Il testo dell'Accordo si compone di un Preambolo, 386 articoli ripartiti in 8 Titoli, 12 allegati relativi a varie questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'UE soggetti a progressivo recepimento da parte armena, 2 Protocolli concernenti: assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo (Protocollo I); assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (Protocollo II).

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articoli 1-385:</b> gli articoli dell'Accordo in esame sono finalizzati a sviluppare un partenariato globale e rafforzato tra UE e l'Armenia. L'Accordo definisce gli obiettivi e i principi generali (Titolo I, articoli 1-2), prevedendo fra l'altro il rafforzamento del partenariato politico ed economico e della cooperazione tra le Parti, anche tramite una maggiore partecipazione dell'Armenia nelle politiche, nei programmi e nelle agenzie dell'Unione europea. Il Titolo II (articoli 3-11) detta norme in materia</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> afferma che l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame non richiede contributi addizionali né cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati Membri. L'operatività del Consiglio e del Comitato di Partenariato, degli eventuali Sottocomitati, degli Organi arbitrali e - più in generale - del funzionamento delle attività di cooperazione previste dall'Accordo stesso, è garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'UE, le</p>

di dialogo politico e riforme e di cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, prevedendo fra l'altro l'impegno alla non proliferazione e al controllo degli armamenti e delle esportazioni delle armi.

Il Titolo III (articoli 12-21) riguarda la cooperazione nel settore della giustizia, libertà, e sicurezza ed ha ad oggetto, fra l'altro, l'impegno su migrazione, asilo e gestione delle frontiere, lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, contrasto alle droghe illecite, alla criminalità organizzata e transnazionale, alla corruzione e alla criminalità informatica, come anche su cooperazione giudiziaria e protezione consolare.

Il Titolo IV (articoli 22-35) contiene norme sulla cooperazione economica relative a dialogo economico, fiscalità e statistiche.

Il Titolo V (articoli 36 – 112) tratta le altre politiche di cooperazione su un insieme di settori come trasporti, energia (inclusa l'energia nucleare), turismo, agricoltura e sviluppo rurale, settore marittimo e della pesca, salute, istruzione, formazione e gioventù, settore culturale, sport ed attività fisica, sviluppo regionale.

Il Titolo VI (articoli 113 - 342) detta norme su scambi e questioni commerciali e costituisce la parte più corposa dell'Accordo quadro. In particolare, l'Accordo impegna ciascuna parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli I, III e XI del GATT.

Inoltre, si segnala che il Capo V (scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico) consente alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale (articoli 144 e 150), purché il regime differenziato « sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte », e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata.

Al titolo VII (articoli 343-361) si dispone che per le finalità previste dall'Accordo l'Armenia possa beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le istituzioni finanziarie internazionali.

Il titolo VIII (articoli 362-386), relativo alle

cui spese di missione graveranno completamente sul bilancio dell'Unione.

Pertanto le attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, ivi comprese quelle di cui ai Titoli V [articolo 82, commi c) e d) e art. 112, comma j)], VI (artt. 123, 126, 240, 266 e 310) e VIII, non prevedono contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

La RT precisa, inoltre, che dalla partecipazione italiana alle attività di collaborazione previste dal Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività in questione, disciplinate dal Protocollo II dell'Accordo in esame, sono infatti già autorizzate e coperte finanziariamente a legislazione vigente dalla legge n. 215/2016, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Disposizioni istituzionali, generali e finali, istituisce un Consiglio di Partenariato incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo e di aggiornarne o modificarne gli Allegati. L'organismo si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e viene coadiuvato da un Comitato di partenariato e da eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc*.

In particolare, l'articolo 365 disciplina la cooperazione interparlamentare, con l'istituzione del Comitato Parlamentare di partenariato, come foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Armenia.

Infine, si segnala l'articolo 375 (fiscalità) in cui si prevede che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Articolo 3 del ddl di ratifica:</b> prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera specificamente la disposizione.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo graveranno completamente sul bilancio dell'Unione europea, senza necessità di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Si evidenzia tuttavia che il testo dell'Accordo indica, quali parti, sia l'Unione europea sia gli Stati membri, dunque anche la Repubblica italiana, sulla base delle rispettive competenze (art. 382) e che lo stesso, a differenza di analoghi strumenti<sup>[1]</sup>, non reca una disposizione che ponga espressamente a carico della sola Unione gli oneri derivanti dalla sua attuazione. Pertanto, pur prendendo atto che diverse disposizioni presentano carattere programmatico e che altre sono confermate di norme vigenti o comunque destinate ad operare nel quadro di procedure e programmi già avviati, appare necessario acquisire ulteriori elementi idonei a confermare la previsione di invarianza finanziaria recata dal disegno di legge di ratifica.

[1] Per es. AC 2230, art. 60 dell'Accordo.